



Circ. n. 167

Alle Famiglie  
Ai Docenti  
Al DSGA  
Al Personale ATA  
Al sito web  
Agli Atti

**Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> della Scuola secondaria di primo grado, dal 30 novembre 2020 – O.M. n. 69 del 27 novembre 2020**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.1, c. 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020, ai sensi del quale *“l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”*;
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 69 del 27 novembre 2020 recante *“Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia”*, ed in particolare l'art. 1 lettera a), ai sensi del quale *“per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto”*;
- VISTO l'art.2 del DPCM del 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”*;
- VISTO l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;
- CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale,

### DISPONE

La ripresa delle attività didattiche in presenza, relativamente alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, a far data **dal 30 novembre 2020** e fino ad eventuali diverse disposizioni derivanti da nuove classificazioni delle zone disposte con ordinanza del Ministero della Salute.

Le attività didattiche a favore della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz"**

Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d'Adda (MI) - Tel. 02/90988252

E mail: [miic8b3004@istruzione.it](mailto:miic8b3004@istruzione.it) – PEC: [MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Web: [www.icsdiazvaprio.edu.it](http://www.icsdiazvaprio.edu.it)

Secondaria di primo grado si svolgeranno, pertanto, interamente in presenza, con **uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (mascherine chirurgiche), fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Ulteriori comunicazioni verranno fornite in seguito, pertanto si invitano famiglie e docenti a visionare costantemente il Registro Elettronico e il sito web della scuola, che rappresentano gli strumenti ufficiali di comunicazione tra scuola e famiglia.

Si allega l'Ordinanza del Ministero della Salute n.69 del 27 novembre 2020.

Vaprio D'Adda, 28 novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giusi DITROIA

(Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)



Codice fiscale 9154672051  
Codice meccanografico MIIC8B3004  
Codice univoco: UFLB2N



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 9 e 13 novembre 2020, nonché il verbale del 27 novembre 2020, della Cabina di Regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, nel quale, con riferimento alla situazione epidemiologica della Regione Calabria, si afferma «*considerando che la legislazione corrente ha collocato la Regione in zona rossa, si consiglia di adottare un sollevamento graduale delle misure attraverso un passaggio in zona arancione, ovvero adottando in via prudenziale un approccio coerente con uno scenario di trasmissione di tipo 3 e raccomandando un rapido recupero della completezza del dato che consenta di realizzare una classificazione aggiornata del rischio*»;

Considerato, che, nel rispetto delle indicazioni della Cabina di Regia, si applicano alla Regione Calabria le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto, altresì, il verbale del 27 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto che, ai sensi del comma 16-bis dell'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, *“l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione”*;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per 14 giorni delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure restrittive di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia;

Emana  
la seguente ordinanza:

#### Art. 1

*(Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, quarto periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
  - a) per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;
  - b) per le Regioni Liguria e Sicilia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
2. Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze 19 novembre e 24 novembre 2020, salvo che per quanto disposto al comma 1.

#### Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 29 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

*La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, 27 NOV 2020

Il Ministro della salute  
On. Roberto Speranza

